

Proponente: 29.A
Proposta: 2019/533

del 25/02/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 204

del 05/03/2019

**POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA
CITTA' INTELLIGENTE**

Dirigente: LEVI Dr.ssa Nicoletta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. 1601 DEL 20.12.2018 AVENTE AD OGGETTO "PROROGA AL 31.12.2019 DELLA CONCESSIONE A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GRAMIGNA DELL'AREA VERDE ADIBITA AD ORTO OFFICINALE SITO IN VIA CUGINI .

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE
E LA CITTÀ INTELLIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario dell'immobile sito in via Cugini e costituito da un complesso rurale risalente all'inizio del '900 di proprietà pubblica (dati catastali: foglio 215 mappali 561, 562, 563, 565, 567, 884, 885) all'oggi ancora inagibile (e comunemente chiamato “la Colonica delle Acque Chiare” poiché sito nell'omonimo parco);
- a partire dal percorso partecipativo avviato nel 2004, il Parco delle Acque Chiare si è animato di forte interesse da parte della comunità locale e questo ha portato alla nascita nel 2011 del Giardino di piante Officinali ed Aromatiche e dell’Orto Sinergico (la cui realizzazione è stata cofinanziata nel contesto dei “Reggiani per esempio”), interamente curati in modo condiviso da volontari dell'associazione "Gramigna";
- il Giardino è diventato un luogo di aggregazione e di incontro degli abitanti del quartiere, che ha permesso di coinvolgere giovani e meno giovani nella cura del luogo e nell'organizzazione di eventi di animazione che in tutti questi anni, grazie al lavoro svolto dall’Associazione, ha consentito la cura del luogo e la sua fruizione a fini educativi e sociali e l’aggregazione di molti soggetti aggregati e che qui hanno costruito nuove sinergie e reti sociali
- con provvedimento dirigenziale RUD 664/2017 e’ stata approvata la convenzione con l’Associazione Gramigna per la gestione e l’ uso delle suddette aree verdi, al fine della valorizzazione del luogo attraverso la partecipazione di giovani professionisti in difficoltà lavorativa, di esperti volontari nel campo, nonché’ attraverso la collaborazione di diverse realtà del territorio reggiano e non, nonché lo scambio di saperi e di pratiche tra generazioni e la valorizzazione di diversità ;
- con provvedimento RUD 1601 del 20.12.2018 e’ stata approvata la proroga a far tempo dal 1.1.2019 fino al 31.12.2019 della concessione in capo a Gramigna – dando atto che allo scadere della proroga “era intenzione dell’Amministrazione predisporre una manifestazione di interesse al fine di garantire trasparenza ed uniformità’ di trattamento nella gestione della dello spazio e delle relative attività socio-educative

Dando atto inoltre che :

- nonostante l’importanza sociale ed educativa messa in campo dall’Associazione Gramigna e dalla rete sociale che si è aggregata intorno a questo luogo e alle attività primigenie, nel corso delle attività legate al Laboratorio di cittadinanza del quartiere..... finalizzate alla definizione delle attività progettuali da includere nell’Accordo di cittadinanza 2019 – svoltesi nei mesi di gennaio e febbraio 2019 in seguito a seguito della proroga tecnica al 28.02.2019 della validità di tutti gli Accordi di cittadinanza in scadenza al 31.12.2018 - giusta deliberazione di GC ID. 186 del 15.11.2018 , approvata per consentire una puntuale rendicontazione dei risultati e ridefinizione delle progettualità per i successivi Accordi di cittadinanza 2109 in tutti i quartieri della città - non si sono verificate le condizioni per l’inclusione

dell'Associazione Gramigna all'interno del suddetto Accordo con attività legate all'orto e a beneficio di tutti i cittadini e abitanti del quartiere, inclusione che avrebbe legittimato la proroga della concessione amministrativa anche al fine del mantenimento della cura e della gestione della suddetta area;

Rilevato che :

- riesaminato -alla luce di quanto sopra considerato - il proprio provvedimento dirigenziale RUAD n. 1601/2018 e ritenuto necessario un ravvedimento del proprio operato a seguito del rilievo della illegittimità nella fattispecie della violazione di legge per mancanza, a questo punto, delle condizioni di evidenza pubblica dell'assegnazione dell'area da attuarsi attraverso apposita manifestazione di interesse;
- il proprio provvedimento dirigenziale RUAD n. 1601/2018 ai sensi della Legge 241/90 art 21-octies "e' annullabile in quanto adottato in violazione di legge " ed ai sensi dell' art 21-nonies " il provvedimento amministrativo qualora illegittimo puo' essere annullato d'ufficio";
- ritenuto requisito imprescindibile della perfetta trasparenza negli affidamenti ad enti/associazioni la predisposizione di idonea procedura amministrativa ad evidenza pubblica, quale bando/manifestazione di interesse;
- l'art 2 dei patti e condizioni regolanti la concessione cita: "Il concedente si riserva tuttavia la facoltà insindacabile di procedere alla sua revoca in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, per motivi di pubblico interesse. "

Considerato che:

- con lettera PG. n. 18442 del 4 febbraio 2019 – notificata in data 8 febbraio 2019 al Legale rappresentante della Associazione- ai sensi dell'art 7 della legge 241/1990 e' stato comunicato l'avvio del procedimento preordinato all'annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale RUD 1601 del 20.12.2018 concernente la proroga fino al 31.12.2019 della concessione amministrativa relativa all'area verde sita a Reggio Emilia in via Cugini , concedendo un termine di 15 gg per presentare memorie scritte od osservazioni ;
- a tutt'oggi non risultano pervenute memorie scritte od osservazioni da parte della Associazione , in merito alla comunicazione di cui al punto precedente , ma la stessa e' stata udita in contraddittorio in data 25.2.2019 dai funzionari del Servizio Protagonismo;

Verificato inoltre che:

- non è ancora trascorso ai sensi dell'art.21 nonies L.241/1990 e s.m. il termine di diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento dirigenziale stesso

- tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, e ritenuto che sussistano, ai sensi dell'art.21-nonies della L.241/1990 e s.m. evidenti ragioni di interesse pubblico per procedere all'annullamento in autotutela del proprio provvedimento dirigenziale RUAD n. 1601 del 20.12.2018;

si ritiene necessario :

- annullare in via di autotutela ex art.21-nonies Legge 241/90 la deliberazione sopracitata e relativi allegati concernenti la proroga dell'area oggetto di concessione a favore della Associazione GRAMIGNA, dando atto che verranno predisposti quanto prima tutti gli adempimenti necessari a predisporre procedura amministrativa ad evidenza pubblica (manifestazione di interesse) ;
- rinviare alla adozione di successivi provvedimenti gli adempimenti necessari a predisporre procedura amministrativa ad evidenza pubblica per la concessione del bene immobile in oggetto;
- di modificare conseguentemente i benefici economici offerti

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti

la legge 241/1990;

il vigente regolamento per la concessione di contributi , patrocinio e altri benefici ;

D E T E R M I N A

1. di annullare in via di autotutela ai sensi dell'**art. 21-nonies Legge 241/90** la determinazione dirigenziale RUD 1601 del 20.12.2018 e relativi allegati concernenti la proroga al 31.12.2019 della scadenza della concessione amministrativa formalizzata con l'Associazione Gramigna - rappresentata in qualità di Presidente e Legale rappresentante Sig.ra Adriana Della Seta – relativa all'area verde individuata al Catasto Terreni al foglio 215 mappale 561/parte per mq 1360 ;

2. di rinviare a garanzia della perfetta trasparenza dell'iter di affidamento ad enti/associazioni – alla adozione di successivi provvedimenti gli adempimenti necessari a predisporre procedura amministrativa ad evidenza pubblica per la concessione del bene immobile in oggetto

3. di modificare i seguenti adempimenti contabili a carico del Bilancio 2019 - a seguito della revoca della concessione e conseguentemente del beneficio economico offerto alla Associazione :

- di disimpegnare l' impegno di spesa n. 2019/461 di euro 1000,00 - con imputazione alla Missione 01 Programma 05 Titolo 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 1.04.04.01.001- del Bilancio 2019-2021 annualità 2019 – al capitolo che nel PEG 2019 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 22547 del P.E.G. 2018 denominato “ Contributi per vantaggio economico da concessione spazi di proprietà comunale assegnati al Servizio ”, codice prodotto 2019_PD_290N, centro di costo 0217, contabilità Ambientale non rilevante;
 - di annullare conseguentemente l'accertamento di entrata n.2019/76 di € 1000,00 relativa all'anno 2019 al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.lgs. 118/2011: 3.01.03.01.003 del Bilancio 2019-2021 annualità 2019 - al capitolo che nel PEG 2019 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 3528 del P.E.G. 2018 denominato “Concessione fabbricati di proprietà comunale assegnati al Servizio”, codice prodotto 2019_PD 290N, centro di costo 0217;
4. di disporre l'invio alla Ragioneria Municipale per le procedure di cui all'art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/00.
5. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 27 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
6. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**La Dirigente del Servizio Protagonismo
Responsabile e Citta' intelligente**

Dott.ssa Nicoletta Levi